STATUTO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ADEGUATO AI SENSI DELLA DELIBERA N. 1566 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI DEL 20/12/2016

GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO POLIZIA MUNICIPALE di MILANO

febbraio 2019

TITOLO I ATTO COSTITUTIVO – DENOMINAZIONE

Art. 1 Denominazione

Ai sensi dell'art.18 della Costituzione Italiana, è costituita un'Associazione Sportiva e Ricreativa, senza fini di lucro e a carattere nazionale, sotto la denominazione di: **"GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO POLIZIA MUNICIPALE MILANO - Associazione Sportiva Dilettantistica",** (A.S.D.) che nel seguito del presente Statuto sarà indicata con il termine "Associazione".

L'Associazione aderisce ad un ente di promozione sportiva, nonché Associazione Nazionale riconosciuta quale associazione assistenziale e di promozione sociale, ed usufruisce delle relative agevolazioni e benefici di legge vigenti.

Nel presente statuto, il titolo "Polizia Municipale" deve considerarsi equipollente al titolo "Polizia Locale".

L'Associazione può aderire all'Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia (ASPMI), di cui riconosce, accetta, ed applica i regolamenti, quando partecipa alle manifestazioni da questa organizzate e ad altre Associazioni Sportive, nelle stesse modalità.

L'Associazione si impegna ad osservare le normative del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, internazionali, e degli Enti di promozione Sportiva, nell'ambito delle rispettive attività agonistiche.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Boeri n° 7, presso la Scuola del Corpo della Polizia Locale.

TITOLO II SCOPO SOCIALE – PATRIMONIO

Art. 3 Scopi e Finalità

L'Associazione è apartitica e apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la promozione, l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e motorio sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive. L'Associazione intende favorire e sviluppare le relazioni sociali tra i suoi iscritti, consolidando la conoscenza e la coesione tra gli stessi, sostenendo ogni attività sportiva, culturale, ricreativa, artistica che risulti funzionale al conseguimento di tali finalità.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione può:

- promuovere ed organizzare iniziative (anche di carattere eno-gastronomico), servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, della solidarietà sociale, della cultura, delle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar e mensa.
- **s**viluppare tutte le attività utili al prestigio ed al decoro dell'Associazione, dei propri associati e delle Sezioni che la compongono, sia autonomamente, sia in collaborazione con servizi pubblici centrali o periferici, nonché con altri organismi ritenuti idonei;
- promuovere ed attuare apposite iniziative editoriali, per la conoscenza e la diffusione degli aspetti sociali, culturali e sportivi dell'Associazione e delle varie Sezioni che la compongono.
- promuovere la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive, dilettantistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme Sportive Antidoping, deliberate dalla Giunta Nazionale del CONI alle quali l'Associazione aderisce incondizionatamente;

Art. 4 Caratteristiche

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci. Riunisce in un unico ente associativo, a carattere apartitico, apolitico e non lucrativo, tutte le Sezioni al proprio interno nel settore dilettantistico, ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02, come modificato dalla legge 128/04, che senza scopo di lucro praticano nel territorio nazionale ed internazionale la propria attività.

L'Associazione è un sodalizio che si propone di superare le barriere di carattere politico, religioso, di razza e di sesso, nello spirito della "Carta dei Diritti dell'Uomo".

L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport, della cultura e del tempo libero.

Art. 5 Stemma e colori sociali

L'Associazione si fregia di uno stemma con le seguenti caratteristiche:

- nella bordatura verde è racchiusa la dicitura **"GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO POLIZIA MUNICIPALE MILANO";** all'interno in una croce di colore rosso è presente la scritta in colore bianco "Milano", sormontata dal disegno in colore grigio del Castello Sforzesco su cui in sovrimpressione vi è la scritta "Polizia Municipale"
- I colori sociali, sono: IL BIANCO ED IL CELESTE.

Art. 6 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 7 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative determinate annualmente dal Comitato Esecutivo
- contributi di enti od associazioni
- lasciti e donazioni
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione
- erogazioni liberali
- sponsorizzazioni
- proventi derivanti dalle attrezzature ed impianti di proprietà e/o in gestione;
- eventuali beni mobiliari ed immobiliari.

Durante la vita dell'Associazione, è preclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, che devono necessariamente essere investiti nell'attività istituzionale.

TITOLO III SOCI

Art. 8 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Tutti i soci sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive e ricreative, in conformità alle norme del CONI e delle altre Federazioni, Associazioni o Enti di Promozione Sportiva. Hanno l'obbligo di osservare il

presente Statuto, i Regolamenti, i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI e dal Codice della Giustizia Sportiva. Il soci sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.
Ogni Socio, per praticare attività sportiva, partecipando alle iniziative delle varie Sezioni, deve conseguire apposito Certificato Medico, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali o dagli Enti di Promozione Sportiva.
Il numero dei soci è illimitato.

Art. 9 Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto ad usufruire, degli spazi, delle strutture, nonché delle attrezzature di proprietà o nella disponibilità dell'Associazione, secondo le modalità e i termini stabilite dai vari regolamenti o disposizioni. Sono altresì ammessi alla partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali organizzate dall'Associazione o alle attività promosse da ogni singola Sezione facente parte del Gruppo Sportivo e Ricreativo.
Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. I soli soci maggiorenni possono essere eletti alle cariche sociali, purché:

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno, anche in ambito sportivo;
- non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Non sono ammessi soci temporanei né limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

Art. 9 BIS Quota Associativa ed Uniformità del Rapporto Associativo

Tutti i soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal COMITATO ESECUTIVO, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 10 Domanda di Associazione

Chi intende essere ammesso come socio, deve farne domanda scritta al COMITATO ESECUTIVO. Il COMITATO ESECUTIVO accoglie le domande con formale delibera.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione a socio, dopo che questa è stata accolta dal COMITATO ESECUTIVO, devono corrispondere l'intera quota associativa nel più breve tempo possibile.
Resta inteso che l'iscrizione per i soci, appartenenti alla Polizia Municipale di Milano, che hanno la trattenuta mensile in busta paga, il rinnovo annuale è tacito ed automatico, salvo disdetta scritta da parte del socio stesso.
Le quote associative, saranno stabilite con delibera del COMITATO ESECUTIVO. Le stesse, ed eventuali contributi, non sono trasmissibili né rivalutabili.
In caso la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà l'Assemblea Generale dei Soci.
In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore od il tutore sottoscrive la domanda,

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ad ogni socio viene rilasciata la tessera della Federazione Sportiva o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 11 Recesso - Decadenza – Esclusione

Gli associati, sono vincolati all'osservanza ed al rispetto delle norme statuarie e di tutti i regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni delle assemblee e del COMITATO ESECUTIVO.

Nelle relazioni sociali dovranno adottare una corretta condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva e ricreativa, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e del Corpo di Polizia Municipale.

I soci rimangono iscritti al presente sodalizio senza limiti di tempo, mantenendo i diritti acquisiti, tranne che nei casi specificati dal presente articolo ai punti 1-2-3.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- **RECESSO:** il recesso è la cessazione di appartenenza all'Associazione per volontaria decisione del socio.
- **DECADENZA:** La decadenza è la cessazione di appartenenza all'Associazione pronunciata dal COMITATO ESECUTIVO nei riguardi dei Soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.
- **ESCLUSIONE:** L'esclusione è la cessazione di appartenenza all'Associazione pronunciata dal COMITATO ESECUTIVO nei confronti dei soci che:

- siano morosi nei versamenti o nel pagamento di qualsiasi debito contratto verso l'Associazione per qualunque titolo;
- danneggino in qualunque modo, materialmente o moralmente l'Associazione o fomentino dissidi e disordini in seno alla stessa.

I provvedimenti di cui sopra, devono essere deliberati, dal COMITATO ESECUTIVO, e diverranno esecutivi nell'immediato con annotazione sul "libro dei soci", in formato cartaceo e/o digitale.

Coloro che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote sociali.

Art. 11 bis Provvedimenti Disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono assunti a carico dei soci che, in tale veste, con parole o atti si rendano responsabili di:

- inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite degli organi statutari;
- manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi definiti dal presente statuto.

I provvedimenti disciplinari consistono in:

- richiamo (verbale o scritto) per infrazioni di lieve entità;
- sospensione (da tre a sei mesi) per infrazioni gravi;
- esclusione per comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative ripercussioni sull'immagine dell'Associazione.

Art. 11 ter Procedure Disciplinari

Le procedure disciplinari sono attivate dai Responsabili di ogni Sezione e sottoposte al Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV SEZIONI

Art. 12 Sezioni

L'Associazione si articola in Sezioni, corrispondenti alle varie discipline sportive e ricreative che hanno un numero minimo di soci iscritti non inferiori a 25 unità.
L'esistenza delle Sezioni è legata al mantenimento del numero minimo di iscritti, nonché all'esercizio e al conseguimento degli scopi e finalità sociali di cui all'art. 3.
Le attività di ogni Sezione sono oggetto di valutazione annuale da parte del Comitato Esecutivo.

Per consentire la valutazione annuale delle attività a cura del Comitato Esecutivo, i Responsabili di Sezione inoltrano allo stesso entro il mese di gennaio di ogni anno, una Relazione delle attività svolte nell'anno precedente, nonché una relazione delle attività programmate per l'anno in corso.
La costituzione di nuove Sezioni avviene tramite domanda scritta al COMITATO ESECUTIVO, il quale, sentito il parere del COMITATO TECNICO, nel rispetto delle finalità dell'Associazione ne valuta i requisiti di ammissione.
I soci possono aderire ad una sola sezione, ma questo non preclude la partecipazione a tutte le altre attività organizzate dall'Associazione.
Le varie Sezioni, adottano i colori sociali e il simbolo di cui all'art. 5; alla definizione "Gruppo Sportivo e Ricreativo Polizia Municipale Milano-ASD" si dovrà accoppiare la denominazione indicante l'attività praticata dalla sezione o, in abbinamento ad altro logo che non crei difformità e non sia per dimensione, colore, o altro, più visibile di quello ufficiale.
Ogni eventuale attività svolta in ambiti esterni all'Associazione, in nome e per conto del Gruppo Sportivo, dovrà uniformarsi alle presenti norme statutarie e regolamentari.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto, la gestione finanziaria e patrimoniale delle Sezioni avverrà secondo i parametri previsti dalle vigenti leggi in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché dalla gestione delle entrate derivanti da:

- contributi deliberati dal COMITATO ESECUTIVO di cui all'articolo 19;
- eventuali contributi di Enti, pubblici o privati;
- proventi delle manifestazioni sportive o culturali;
- donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal COMITATO ESECUTIVO;
- proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali e/o istituzionali;
- proventi derivanti da tutte le altre attività i sociali e/o istituzionali;

Art. 13 Responsabili di Sezione

Il Responsabile di ogni sezione viene eletto a maggioranza, dai soci iscritti alla sezione e rimane in carica 5 anni. Le modalità di elezione vengono stabilite da un apposito Regolamento Elettorale.
Il Responsabile eletto nomina un Segretario di Sezione. In caso di recesso, decadenza o esclusione del Responsabile di Sezione, bisognerà procedere a nuove elezioni nell'ambito della Sezione, che rimarrà in carica per il periodo rimanente, sempre relativamente al quinquennio.
I Responsabili di tutte le Sezione dell'Associazione, fanno parte di diritto del COMITATO TECNICO e coordinano l'attività della propria sezione.
In caso di impedimento e/o assenza del Responsabile di Sezione, lo stesso è sostituito dal Segretario di Sezione nella partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico.

TITOLO V ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 Organi

- Gli Organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea generale dei soci
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Comitato Esecutivo
- Il Comitato Tecnico
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Art. 15 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è convocata in seduta **ORDINARIA** o **STRAORDINARIA** mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Gli avvisi devono contenere indicazioni sulla sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambe le cariche l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea è ORDINARIA quando:

è chiamata a deliberare su materie inerenti all'ordinaria vita dell'Associazione (approvazione bilanci preventivi e consuntivi, elezioni degli organi sociali, relazioni del Comitato Esecutivo sulle attività annuali, ecc.).

L'assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il primo semestre di ogni anno, per esaminare ed approvare le relazioni del COMITATO ESECUTIVO e del Collegio dei Revisori dei Conti e per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Ogni elettore potrà esprimere (oltre al proprio) per delega scritta un solo voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea è STRAORDINARIA quando è chiamata a deliberare su:

approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Ogni associato potrà esprimere (oltre al proprio) per delega scritta un solo voto. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice con il voto dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

Art. 16 Diritti di Partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie dell'Associazione, tutti i soci dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota annua associativa.

Art. 17 Il Presidente

Il Presidente deve essere eletto a maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea Generale di Soci.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale per tutti gli atti.
Il Presidente dura in carica 5 anni. Convoca l'Assemblea dei soci ed il Comitato Esecutivo.

È garante sulla osservanza dello Statuto Sociale e tratta tutti gli altri argomenti che gli fossero stati delegati dal Comitato Esecutivo.
In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Comitato Esecutivo alla prima riunione.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente, fino alla elezione del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Generale utile successiva, dove verrà eletto un nuovo Presidente che rimarrà in carica per il periodo rimanente, sempre relativamente al quinquennio valido.

Art. 18 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente deve essere eletto a maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea Generale di Soci e supporta il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Per impedimento e/o assenza del Presidente ne eserciterà le mansioni.
Il Vice Presidente dura in carica 5 anni. Convoca e gestisce le riunioni del Comitato Tecnico, stabilendo i programmi e gli obbiettivi delle varie Sezioni, riferendone poi i contenuti al Comitato Esecutivo.
Ha il diritto di voto in tutte le riunioni o commissioni a cui prende parte.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Vice Presidente a svolgere i suoi compiti, l'Assemblea Generale dei Soci, alla prima riunione utile, eleggerà un nuovo Vice Presidente che rimarrà in carica per il periodo rimanente, sempre relativamente al quinquennio valido.

Art. 19 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, e da un numero di 5 Consiglieri, eletti a maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea Generale dei Soci.
Alle sedute del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo dura in carica 5 anni.

È convocato almeno due volte all'anno o dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
In caso di particolare e motivata urgenza, può deliberare convocando un "Comitato on line" mediante audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito, (anche nelle modalità di cui sopra), con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente sarà decisivo.
I membri del Comitato Esecutivo, non possono ricoprire le stesse cariche sociali in altre Associazioni Sportive, nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Il Comitato Esecutivo provvede, in conformità della legge e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- deliberare in merito alle proposte del Comitato Tecnico;
- provvedere all'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea Generale;
- predisporre i regolamenti interni che regolano la vita dell'Associazione;
- determinare e deliberare i rimborsi delle spese e i contributi di natura forfettaria, ai Responsabili delle Sezioni e agli organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
- ratificare l'elezione dei Responsabili di Sezione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- Intrattenere rapporti di collaborazione con gli uffici e gli appratenti al Comando della Polizia Locale di Milano, o del Comune di Milano, per quanto di specifica competenza.

Nel caso di dimissioni o impedimento di uno o più Consiglieri del Comitato Esecutivo a svolgere i propri compiti, si dovrà procedere alla/e elezione/i del/i nuovo/i Consigliere/i, che dovrà aver luogo alla prima Assemblea Generale utile successiva, dove verrà/anno eletto/i il/i nuovo/i Consigliere/i che rimarrà/anno in carica per il periodo rimanente, sempre relativamente al quinquennio valido.

Art. 20 Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è formato dal Vice Presidente, che lo presiede, lo coordina e ne attribuisce i programmi e gli obiettivi e dai Responsabili di tutte le Sezioni dell'Associazione, o in loro assenza dai Segretari nominati dagli stessi.
Il Comitato Tecnico è l'organo tecnico che, riassumendo nel suo seno tutte le discipline sportive e le attività ricreative e culturali, promuove tutte le attività dell'Associazione, ne elabora le linee fondamentali e gli indirizzi delle iniziative; coordina i programmi, i progetti e i calendari delle attività di tutte le Sezioni dell'Associazione; coordina ed approva i calendari delle manifestazioni sportive, e la partecipazione delle varie sezioni alle predette manifestazioni; formula eventuali pareri negativi nei casi in cui le attività proposte siano palesemente in contrasto con lo scopo dell'Associazione;
Il Comitato Tecnico dura in carica 5 anni.

Viene convocato dal Vice Presidente almeno quattro volte nel corso dell'anno sociale, o a richiesta dai Responsabili delle Sezioni su argomenti di carattere ed interesse generale.
Il Comitato Tecnico è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e decide validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione il Comitato Tecnico è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti intervenuti e decide a maggioranza semplice (la metà più uno).
In caso di parità, prevale il voto del Vice Presidente.

Le convocazioni dovranno essere indirizzate ai responsabili delle varie Sezioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Gli avvisi devono contenere indicazioni sulla sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.
I membri del Comitato Tecnico non possono ricoprire altre cariche sociali all'interno dell'Associazione.
Le proposte del Comitato Tecnico, dovranno essere deliberate dal Comitato Esecutivo.

Art. 21 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo. Partecipa a tutte le riunioni e commissioni dell'Associazione, senza diritto di voto e coadiuva le attività degli Organi Sociali. Egli provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei Soci; è responsabile della redazione e conservazione dei verbali e delle riunioni di tutti gli organi collegiali; cura i contatti interni ed esterni dell'Associazione, la corrispondenza e la diffusione dei deliberati, dei mandati e di altro materiale inviato o da inviare ai vari Organi Elettivi dell'Associazione.

Art. 22 Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Comitato Esecutivo ed è responsabile delle finanze dell'Associazione. Predispone il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, che sottopone, dopo l'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Esecutivo, all'Assemblea generale dei Soci per l'approvazione.
Partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto, esprimendo le sue opinioni su tutte le proposte concernenti nuove spese e presentando ogni anno, un report sull'andamento finanziario dell'Associazione. È responsabile degli incassi e dei pagamenti.
Può partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico, senza diritto di voto.

Art. 23 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio di Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è l'organo al quale viene affidato il controllo contabile dell'Associazione.
Il Collegio è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Fra i membri effettivi, il Collegio nomina un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per lo stesso periodo degli Organi Direttivi eletti dall'Assemblea, ma non decadono se questi dovessero decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente, fino ad avvenute nuove elezioni.

Art. 24 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, composto da cinque membri effettivi e due supplenti, anche non Soci, si pronuncia – su segnalazione del Comitato Esecutivo – sul comportamento dei Soci che non abbiano osservato i doveri di lealtà, riservatezza e correttezza insiti nell'adesione agli scopi dell'istituzione.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, ed è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti.

Su segnalazione del Comitato Esecutivo, propone l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di espulsione di quei Soci ritenuti colpevoli o, comunque, non meritevoli secondo le modalità previste dal Regolamento.
Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per lo stesso periodo degli Organi Direttivi eletti dall'Assemblea, ma non decadono se questi dovessero decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente, fino ad avvenute nuove elezioni.

Art. 25 Nomina e Validità delle Cariche Elettive

Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri del Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, e il Collegio dei Probiviri, vengono eletti a suffragio da TUTTI i soci e **restano in carica 5 ANNI**.
Le elezioni vengono indette entro 60 giorni dalla scadenza del mandato e ogni elettore potrà esprimere (oltre al proprio) **per delega scritta un solo voto**.

Art.26 Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato Esecutivo, fatti salvi i rimborsi per spese, debitamente documentate, sostenute dal Presidente e dal Vice Presidente e determinate da attività di rappresentanza istituzionale dell'Associazione.
Tutti i rimborsi spese devono essere iscritti nel bilancio dell'Associazione e non potranno eccedere quanto stabilito nei limiti massimi indicati dall'art. 10 del d.lgs. 460/97, salvo successive modifiche.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28 Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno regolate e devolute alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 29 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.
L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che dovrà essere destinato a fini benefici e sportivi.

Art. 30 Norma di Rinvio

L'Associazione si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell'ente di Promozione Sportiva a cui si affilierà.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del codice civile applicabili in materia ed agli ordinamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Milano, …….